

NEWS SICUREZZA

MISURE ANTI-COVID: OBBLIGO MASCHERINE NEI LUOGHI DI LAVORO FINO AL 15/06/2022



In data 4 maggio è stato pubblicato il protocollo condiviso tra Governo, Sindacati e Imprese, di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro. Rimane l'**obbligo, solo nel settore privato, delle mascherine nei luoghi di lavoro, sia al chiuso che all'aperto, fino al 15 giugno**. Dovranno proseguire le verifiche e i controlli sull'obbligo dell'utilizzo delle mascherine. Il protocollo prevede anche la verifica dell'obbligo per il datore di lavoro di fornire le mascherine ai propri lavoratori. Inoltre, è stato confermato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'INAIL e di tutte le parti sociali l'**applicazione** nei luoghi di lavoro del "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021" fino al **30 giugno 2022**.

OBBLIGO NOMINA PREPOSTO



Le novità apportate dalla L. n. 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro hanno ridefinito in modo importante **nomina, ruolo e obblighi del preposto**. In particolare:

- **art. 18 del D.Lgs. 81/08** (obblighi del datore di lavoro e del dirigente): viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto. "b -bis) individuare il [preposto](#) o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".
- **art. 19 del D.Lgs. 81/08**: il preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità, al fianco di datore di lavoro e dirigente.
- **art. 26 del D.Lgs. 81/08**: prevede un'integrazione che riguarda l'obbligo di nomina del preposto anche per lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto. I datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) devono quindi indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto. In caso di attività svolte da squadre di almeno 2 addetti, è necessario che almeno uno di essi sia nominato e formato come preposto.

REACH: AUTORIZZATE 5 NUOVE SOSTANZE



E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2022, il Regolamento (UE) 2022/586 nel quale sono state inserite **5 nuove sostanze nella lista dell'Allegato XIV del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach)**, che elenca le sostanze soggette ad autorizzazione per l'immissione nel mercato europeo:

- Piombo tetraetile;
- Alcol 4,4'-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritolico (con $\geq 0,1$ % di chetone di Michler;
- Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-dione, formaldeide e 4-epitilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-epitilfenolo, ramificato e lineare in conc. $\geq 0,1$ % p/p);
- 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE);
- Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE).

Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 01 maggio 2022.

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI: CANCELLAZIONE ISCRIZIONE PER AZIENDE MOROSE



L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nella Circolare n. 5 del 17 aprile 2022, ha aggiornato le tempistiche per la cancellazione delle iscrizioni delle **imprese che non hanno versato il diritto annuale di iscrizione entro il 30/04**. Mentre prima il termine ultimo era fissato dopo 12 mesi di morosità, ora le Sezioni regionali dell'Albo devono deliberare al **5 luglio**, con decorrenza 1° agosto, e pubblicare le deliberazioni sul sito dell'Albo al 16 luglio.

Si consiglia a tutte le Aziende interessate di **verificare tempestivamente l'avvenuto pagamento** del diritto annuale di iscrizione annuale, da corrispondere ogni anno entro il 30/04.

BONUS ACQUA POTABILE



Al fine di diminuire i contenitori di plastica e razionalizzare l'uso dell'acqua la Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un **credito d'imposta del 50%** sull'acquisto e l'installazione di sistemi per il miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, quali:

- filtraggio
- mineralizzazione
- raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare.

L'importo massimo delle spese su cui calcolare l'agevolazione è fissato a:

- € 1.000 per ciascun immobile, per le persone fisiche
- € 5.000 per ogni immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali.

Tutte le informazioni sugli interventi andranno **trasmesse telematicamente all'Enea**.

ALBO GESTORI AMBIENTALI: NUOVE PRESCRIZIONI



Tra le nuove prescrizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, introdotte con Deliberazione n. 3 del 7 febbraio 2022, è indicato che ora i provvedimenti di iscrizione **sono resi disponibili in formato digitale o in alternativa su supporto cartaceo**.

Pertanto, in caso di controlli, il trasportatore può esibire la propria iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali anche su smartphone o tablet, anziché conservare il formato cartaceo.

Si ricorda, tuttavia, che in caso di verifiche da parte delle Autorità Competenti si deve poter essere in grado di dimostrare la propria autorizzazione al trasporto dei rifiuti.

CASO: GESTIONE RIFIUTI ILLECITA SE SVOLTA IN AREA NON AUTORIZZATA



La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16956 del 2 maggio 2022, condanna il titolare di un impianto di gestione di recupero di rifiuti speciali, autorizzato ex at. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in quanto svolgeva attività di gestione dei rifiuti in un'area ulteriore rispetto a quella autorizzata.

Tale condotta non può essere inquadrata nel co. 4 dell'art. 216, come mancato rispetto delle norme tecniche e delle altre prescrizioni specifiche.

Alle Aziende interessate si consiglia di **rispettare attentamente la planimetria progettuale autorizzata** e, se necessario, procedere alla richiesta di una modifica dell'autorizzazione al fine di non incorrere in sanzioni da parte delle Autorità Competenti.